



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DECRETO N. 66 DEL 24.07.2018

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditalmento Istituzionale definitivo per prestazioni ambulatoriali di FKT ex art. 44 L.833/78 e prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78. Struttura denominata “Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Cinzia Santulli srl” di Aversa (CE). Sentenze TAR Campania n. 3675/2016 e Consiglio di Stato 2566/2018. Modifica e Integrazione al D.C.A. n. 135 del 31.10.2014.

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 - acta n. ix “corretta applicazione delle procedure di accreditalmento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente”).

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l’obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con il quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:

- assegna "al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente";
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come acta ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix): corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente";

RICHIAMATA

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui "nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro";

PREMESSO che:

a) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a., ed è stato precisato che l'accREDITAMENTO si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;

b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 ed al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;

c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze al fine di procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;

d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;

e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, ed all'accertamento del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento istituzionale definitivo;

f) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata la riattivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC ;

g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il predetto decreto commissariale è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;

PRESO ATTO che

a) a seguito delle Deliberazioni nn.227/2012 e 309/2013, l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ridefiniva la C.O.M. del Centro Santulli, riconoscendo allo stesso le sole prestazioni (complesse) per l'attività FKT di tipo "B" ai sensi della DGRC 377/98;

b) con Deliberazione n.1281 dell'1.10.2013, il Direttore Generale attestava che *"la struttura Sanitaria CENTRO DI GINNASTICA MEDICA E FISIOTERAPIA SANTULLI CINZIA SRL - P.IVA 00990070617 - ID Struttura ST03626 istanza presentata in So.re.sa. Spa il 23/03/2012 regolarmente ammessa come da elenco allegato al DCA 91/2012, sita alla Via Raffaello n.90 - 81031 Aversa (Ce), di cui è legale rappresentante la dr.ssa Annamaria D'Aniello, nata a Lentini (Sr) il 29/09/1955, C.F. DNLNMR55P69E532P, soddisfa i requisiti della Classe 3 (Tre), livello di qualità Superiore, per erogare prestazioni in Regime Ambulatoriale - Branche a visita: 1) Codice Disciplina: 56 - Recupero e rieducazione funzionale (FKT); - Centri ambulatoriali di riabilitazione (Ex art. 26 L. 833/78). N.B. L'art. 1 della convenzione datata 10/06/1988, di cui è titolare la struttura recita - nell'ambito della programmazione regionale la USL 20 di Aversa ai sensi dell'art.26 della Legge 23/12/1978 n. 833, si avvale per l'assistenza socio-sanitaria dei soggetti di cui alla premessa, del Centro la cui attività riabilitativa è rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa -"*;

c) per l'effetto, con D.C.A. n. 135/2014, adottato sulla scorta della predetta Deliberazione di accreditabilità n. 1281 del 1.10.2013, il Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Cinzia Santulli srl veniva accreditato per le sole prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 L.833/78 e non per le prestazioni FKT ex art. 44 L.833/78;

d) avverso detti provvedimenti il Centro in oggetto proponeva due autonomi giudizi:

1. con ricorso NGR 2070/2013, la struttura sanitaria in oggetto ricorreva al TAR Campania avverso le deliberazioni aziendali nn.27 e 309/2013 della ASL Caserta che avevano ridefinito la C.O.M. Il giudizio si concludeva con la sentenza TAR Campania n.3768/2016 che annullava le predette

deliberazioni aziendali, rilevando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con cui era stata rideterminata la capacità operativa massima del centro ricorrente;

2. con ricorso NGR 00452/2015, il centro ricorreva per l'annullamento del Decreto commissariale n. 135 del 31.10.2014 per la parte in cui disponeva l'accreditamento istituzionale definitivo della società ricorrente limitatamente all'attività svolta di riabilitazione ex art. 26 l. 833/78 e non anche di rieducazione funzionale (FKT) ex art. 44 l. 833/78, nonché della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta numero 1281 del 1 ottobre 2013. Con sentenza n.3765/2016 il Tar Campania, in accoglimento del proposto ricorso, annullava il provvedimento del Commissario ad Acta nella parte in cui non riconosceva l'accreditamento istituzionale della struttura ricorrente per entrambe le attività. Analogamente anche l'atto aziendale n. 1281 del 1 ottobre 2013, veniva annullato, per carenza di motivazione, non essendo chiaramente espresse le ragioni per cui l'accreditamento istituzionale della ricorrente dovesse essere inteso in senso restrittivo. La sentenza di primo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento n.2566/2018, che ha rigettato l'appello avanzato dalla ASL Caserta;

e) nelle more della esecuzione, con successivi ricorsi iscritti a r.g. n. 3573/2017 e n. 3574/2017, il Centro Santulli agiva per l'ottemperanza alle sopra indicate pronunzie;

f) con sentenza 417/2018 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglieva, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, le domande proposte dal Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia "Cinzia Santulli" s.r.l. e, per l'effetto, dichiarava l'obbligo dell'ASL Caserta di dare esecuzione, in favore della parte ricorrente, alla sentenza n. 3768 del 20 luglio 2016 ;

PRESO ATTO, altresì

a) che con Deliberazione n. 340 del 22.03.2018, il Direttore Generale dell'ASL Caserta, riconosceva al Centro Ambulatoriale di riabilitazione "Cinzia Santulli", a far data dall' 1.01.2013, la Capacità Operativa Massima già definita con propria precedente Deliberazione n.1454/2018;

b) con Deliberazione n. 659 del 18.05.2018, il Direttore Generale della ASL Caserta - in esecuzione della sentenza TAR Campania n. 3765/2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.2566/2018 - ha annullato la Deliberazione n. 1281 dello 01/10/2013 nella parte in cui escludeva l'accreditamento istituzionale definitivo del Centro anche per l'attività in regime ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ex art. 44 legge 833/78 ed ha attestato, con efficacia ex tunc, che la struttura sanitaria "Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Cinzia Santulli srl"-P.Iva 00990070617 – sita in Aversa (CE) alla via Raffaello 90 - è accreditabile in classe 3 (tre) per l'erogazione in regime ambulatoriale – per branche a visita con codice disciplinare 56 – Recupero e rieducazione funzionale (FKT ex art. 44 L.833/78) e Centro ambulatoriale di riabilitazione (ex art. 26 L.833//78);

RITENUTO

in conformità a quanto statuito dalle citate sentenze di dover integrare e modificare in parte qua il DCA n. 135 del 31.10.2014 riconoscendo, con efficacia ex tunc, alla società "Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Cinzia Santulli srl", con sede operativa in Aversa (CE) alla via Raffaello 90, anche l'accreditamento istituzionale definitivo in classe 3 (tre) per erogare in regime ambulatoriale – Branche a visita - Codice disciplinare 56 – Recupero e rieducazione funzionale (FKT ex art. 44 L.833/78) - Centro ambulatoriale di riabilitazione (ex art. 26 L.833//78);

Alla stregua dell'istruttoria tecnico amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di **prendere atto** delle sentenze del TAR Campania n. 3765/2016 e del Consiglio di Stato n. 2566/2018, nonché della Deliberazione della Asl Caserta **n. 659 del 18.05.2018 di accreditabilità, della struttura sanitaria** "Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Cinzia Santulli srl", con sede operativa in Aversa (CE) alla via Raffaello 90;
2. di **disporre a modifica**, in parte qua, del punto 1) del DCA n. 135/2014, l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia Cinzia Santulli srl, come di seguito riportato:

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA	ATTIVITA'	CLASSE
CENTRO DI GINNASTICA MEDICAE FISIOTERAPIA "SANTULLI CINZIA" SRL	Via Raffaello, 90 - AVERSA	Centro ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78	3
		Attività in regime ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ex art. 44 L. 833/78	

3. di **stabilire**:

- che l'accreditamento di cui al punto 2) decorre dalla data di adozione del predetto D.C.A. n.135 del 31.10.2014 ed ha durata quadriennale;
 - che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
 - che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
 - che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;
 - che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;
4. di **stabilire** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
5. di **stabilire** altresì che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
6. di **trasmettere** copia del presente decreto all'ASL Caserta territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate;

7. di **trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
8. di **inviare** il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore regionale al Bilancio e al Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale in raccordo con il Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, a tutte le Aziende Sanitarie del S.S.R. ed al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

*Il Direttore Generale
per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione*

DE LUCA